

A.T.L. Associazione Ticino&Lavoro
c/o Giovanni Albertini
Via Guglielmo Canevascini 14
6900 Lugano



Ticino&Lavoro
lavoro prima ai residenti

Statuto "A.T.L. Associazione Ticino&Lavoro"

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione "A.T.L. Associazione Ticino&Lavoro" è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- la promozione delle relazioni tra disoccupato e datore di lavoro;
- unire nella ricerca di un impiego disoccupati e occupati domiciliati o residenti in Svizzera;
- fornire strumenti con lo scopo di facilitare il reinserimento professionale dei disoccupati nel mondo del lavoro.

Art. 3

L'associazione ha sede a Lugano e la sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale (soci fondatori, soci attivi e soci sostenitori)
- il Comitato direttivo (Presidente/Vice-presidente/Segretaria)

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dai contributi ordinari o straordinari dei soci, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

I contributi ordinari vengono fissati annualmente dall'assemblea generale.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Soci

Art. 6

Possono diventare soci tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da soci fondatori (con diritto di voto), soci attivi (con diritto di voto) e soci sostenitori (senza diritto di voto).

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi soci e ne informa l'Assemblea generale.

Il socio sostenitore può essere ammesso alla stregua di socio attivo dall'Assemblea generale. Prima di avanzare la sua candidatura, il Comitato l'esaminerà.

Art. 9

Lo status di socio si estingue in seguito a:

- a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento del contributo annuale.
- b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo del contributo per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi soci fondatori, attivi e sostenitori.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo
- stabilisce il contributo annuale dei soci fondatori, attivi e sostenitori
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei soci fondatori e soci attivi presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili ed eventualmente i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo ed eventualmente dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un socio almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei soci dell'associazione.

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. Possono essere sempre rieletti. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Ufficio di revisione

Art. 26

L'Associazione non dispone di un organo di revisione.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei soci fondatori e attivi presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è entrato in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva dell'Associazione in data dell'8 ottobre 2014.

Per l'associazione

.....
Giovanni Albertini, membro comitato direttivo

.....
Omar Valsangiacomo, membro comitato direttivo

.....
Emmanuela Janner, membro comitato direttivo